

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 30685 Anno 2022**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: GAI EMANUELA**

**Data Udiienza: 23/06/2022**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Befood srl, in persona del legale rappresentante.

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 26/10/2020

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La società Befood srl, in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Scassini Giorgio, legale rappresentante della Befood srl, in relazione ai reati di cui all'art. 137, comma 1 e 2 del d.lgs n. 152 del 2006 (capo A) e art. 137 comma 5 d.lgs n. 152 del 2006 (capo B) perché estinti per prescrizione e, in applicazione dell'art. 12 comma 2, lett. d) d.Lvo n. 231 del 2011, ha rideterminato la sanzione amministrativa nei confronti di Befood srl in € 35.000,00.

2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, nell'interesse della società ricorrente, il difensore deduce una pluralità di motivi di ricorso qui sinteticamente enunciati.

- Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'omessa motivazione sull'accertamento incidentale della sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato presupposto e delle ragioni di interesse/vantaggio per la Befood srl in relazione al reato presupposto.

- Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 5, 6, 7, e 8 del d.lgs n. 231 del 2001.

Secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe dichiarato la prescrizione del reato contravvenzionale ascritto a Scassini Giorgio, ma non avrebbe correttamente applicato le disposizioni previste dalla legge n. 231 del 2001, art. 8, secondo cui, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato presupposto per prescrizione, il giudice nell'accertare e sanzionare la responsabilità amministrativa dell'ente beneficiario favorito dal reato stesso deve procedere, in via incidentale, all'accertamento effettivo di detto reato presupposto e tale accertamento non può risolversi in un mero giudizio di non manifesta insussistenza del reato.

La Corte territoriale avrebbe omesso la motivazione di effettiva esistenza dei reati presupposti, non potendo questa essere ritenuta sussistente dalla evidenza di insussistenza dei fatti ai fini della esclusione della pronuncia di sentenza ex 129 cod.proc.pen. In secondo luogo, sussisterebbe anche il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 231 del 2001, di un interesse o di un vantaggio per la Befood srl in relazione ai reati commessi. Infine, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare, da cui la violazione di legge, che l'art. 7 comma 1, del d.lgs n. 231 del 2001.

- Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di colpa in capo all'autore del reato presupposto, Scassini Giorgio, e vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'errore umano nello scarico o il fatto accidentale tenuto conto che Scassini Giorgio era presidente del Consiglio di amministratore e di certo non avrebbe manovrato la valvola, avendo egli, per contro, impartito direttive ai dipendenti sulla corretta gestione dei rifiuti.

- Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 74, comma 1, lett FF del d.lgs n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 4 del 2008.

- Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 220 cod.proc.pen., 223 disp. att. cod.proc.pen. nullità delle operazioni di campionamento.

- Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza, illogicità della motivazione sulla attendibilità delle analisi eseguite sui campioni prelevati in difformità delle norme tecniche di cui all'all. 5, parte 3 del d.lgs n. 152 del 2006.

- Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla violazione del divieto di *reformatio in peius*. Il tribunale aveva errato nella determinazione della sanzione applicata, ai sensi dell'articolo 25 cit., posto che non aveva tenuto conto delle cause di riduzione della sanzione. Essendosi verificata tutte e due le condizioni di cui al comma 2, lett. a) e b) dell'articolo 12, la sanzione amministrativa comminata la ricorrente avrebbe dovuto essere ridotta dalla metà ai 2/3. La Corte territoriale, accolto il relativo motivo d'appello, ha dichiarato che la riduzione andava applicata per la complessiva somma di € 35.000. Orbene, procedendo in tal senso, la Corte d'appello, con riferimento al preliminare ricalcolo della sanzione base, determinata all'esito dell'aumento per la continuazione nella misura di € 64.800,00, prima dell'applicazione della riduzione richieste in appello, avrebbe riformato *in peius* la condanna inflitta in primo grado di fatto sostanzialmente annullando l'effetto della riduzione richiesta dall'appellante.

- Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione sul diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alle analisi ritenute inattendibili.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Questa corte di legittimità ha, con orientamento consolidato, affermato che in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, ~~il giudice~~ deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Ercos Srl, Rv. 273399 - 01; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri, Rv. 24

255369; Sentenza n. 28210 del 2020 del 18/09/2020, Formica Ambiente, non mass, Sentenza n. 28210 del 2020 del 18/09/2020, Fiorillo, non mass.).

La Corte di appello di Perugia ha omesso l'accertamento incidentale dell'autonoma responsabilità dell'ente che presuppone l'accertamento incidentale della penale responsabilità dell'imputato, legale rappresentante dell'ente, cui è strettamente connessa la posizione della società ricorrente, limitandosi a rilevare unicamente il maturare dei termini di prescrizione del reato e l'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di sentenza ex art. 129 cod.proc.pen.

La Corte territoriale non ha fatto buon governo degli arresti consolidati sopra richiamati non potendosi dire soddisfatto l'onere di autonoma motivazione dalla mera presa d'atto dell'insussistenza *ictu oculi* di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. oltretutto, quanto al caso concreto, il giudizio, pur effettuato con riguardo al profilo dell'insussistenza delle cause di proscioglimento, non sarebbe esportabile, ai fini che qui rilevano, poiché per fondare la responsabilità dell'ente occorre altresì la dimostrazione dell'interesse/vantaggio conseguito dall'ente in conseguenza del reato presupposto, che non è stato oggetto di indagine incidentale. L'intervenuta prescrizione del reato non incide sulla piena cognizione giudiziale della responsabilità dell'ente.

6. Sulla base di queste ragioni la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze.

Così deciso il 23/06/2022